

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

338 / 2021 del 11/10/2021

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E IL CORPO VOLONTARI
AMBULANZA ANGERA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI
SOCCORSO AVANZATO DI AREU**

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E IL CORPO VOLONTARI AMBULANZA ANGERA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione n. 596/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente Sanitario costituito dalla Regione Lombardia con L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 (ex Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI) operative nella provincia di Varese, prevedendone la dislocazione presso diverse postazioni maggiormente baricentriche rispetto all'area di competenza;

DATO ATTO che il Corpo Volontari Ambulanza ONLUS con sede in Angera, in data 06.09.2021, ha approvato e sottoscritto il contratto tra lo stesso e AREU per la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali ubicati presso la sede operativa dell'associazione sita in Sesto Calende (VA), Via Fontana Mora e uno spazio esterno da riservare allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) di AREU e del relativo equipaggio (nota prot. AREU 2021/13962);

VERIFICATO che i locali messi a disposizione dal Corpo Volontari Ambulanza ONLUS sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Direttore dell'AAT 118 VARESE di AREU per ospitare la postazione del MSA1 ovvero altro mezzo di soccorso avanzato individuato da AREU ed il relativo equipaggio;

DATO ATTO che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno definito che:

- le spese per gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario sono

a carico del Comodante;

- il comodante sostiene tutte le spese per il riscaldamento e consumo gas, per il consumo di acqua, energia elettrica, per il servizio di pulizia e disinfezione dei locali, nonché per l'assicurazione della sede e le tasse, spese che, a valere sui costi vivi effettivamente sostenuti, vengono rimborsate da AREU, previa produzione di idonea documentazione, nella misura del 50% delle stesse e somma a un importo definito in € 420/mese, in ragione della tipologia degli spazi della sede dell'associazione concessi per il servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero e dell'impegno giornaliero di fruizione degli stessi da parte dell'équipe di soccorso;
- le parti possono procedere alla rideterminazione dell'importo da rimborsare a carico di AREU in caso di eventuali variazioni dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle utenze;
- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il contratto ha durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e che, qualora le Parti lo ritenessero utile, possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;

RITENUTO pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla stipula del contratto di comodato d'uso dei locali tra il Corpo Volontari Ambulanza ONLUS e AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di comodato d'uso gratuito tra il Corpo Volontari Ambulanza ONLUS e AREU, per alcuni locali della sede operativa dell'associazione sita in Sesto Calende (VA), Via Fontana Mora e del relativo spazio esterno, da adibire allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e, altresì, con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire un rinnovo ovvero una proroga dello stesso da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;
3. di dare atto che l'impegno economico previsto a carico di AREU per le spese di riscaldamento, gas, acqua, energia elettrica, per servizio di pulizia e disinfezione dei locali, nonché per l'assicurazione della sede e le tasse dei locali in parola è definito in € 420/mese e, nello specifico: € 1.680,00 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2021, € 5.040,00 (IVA 22% inclusa) per ciascun anno dal 2022 al 2025, con registrazione al conto n. 30203270 ("ALTRI SERVIZI NON SANITARI") dei bilanci di competenza;
4. di dare atto che i predetti importi possono essere soggetti a rideterminazione a fronte di eventuali variazioni dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle utenze;

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE

DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI CORPO VOLONTARI AMBULANZA

ONLUS

TRA

CORPO VOLONTARI AMBULANZA ONLUS (di seguito per brevità

Comodante), con sede legale in Angera (VA), Via Bordini n.9,

C.F.9200209012, rappresentato dal sig. Gianluigi Conterio, Legale

Rappresentante pro tempore, nella propria qualità di Presidente;

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità

Comodatario o AREU), con sede legale in Milano Viale Monza n.223,

C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli,

legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore

Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano

quanto segue.

Premesso

a) nell'ambito della riorganizzazione della copertura territoriale per

l'erogazione del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera

avviata da AREU, l'Agenzia, mediante la propria Articolazione

Aziendale Territoriale di Varese (AAT 118 VARESE) ha rilevato la

necessità di individuare all'interno del Comune di Sesto Calende una

postazione di stazionamento un Mezzo di Soccorso Avanzato

Infermieristico (MSA 1) e del relativo equipaggio che presentasse

spazi idonei a garantire una migliore gestione e contingentamento

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 32,00= Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

dei flussi del personale soccorritore dedicato al servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza coordinato dalla stessa;

b) Corpo Volontari Ambulanza Onlus si è reso disponibile ad offrire in regime di comodato d'uso gratuito uno spazio di proprietà da impiegare per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) e del relativo equipaggio;

c) l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

ART. 1

Il Comodante concede all'AREU in comodato d'uso gratuito, che a tale titolo riceve e accetta, gli spazi siti presso la sede operativa sita in Sesto Calende (VA), Via Fontana Mora snc, costituiti da: n. 2 locali di superficie pari a 47,86 mq e annesso bagno e uno spazio esterno riservato allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) ovvero altro mezzo di soccorso di AREU, come da planimetria allegata.

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di VARESE, ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell'AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del MSA 1 H 24, ovvero altro mezzo di soccorso di AREU.

ART. 3

Il presente contratto ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, qualora le Parti lo ritenessero utile, possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti.

Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, da comunicarsi esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sui rispettivi siti internet istituzionali.

A pena di nullità, qualunque modifica al presente accordo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 4

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:

- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi

di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comodatario, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;

- il Comodante si impegna a sostenere le spese tutte le spese per il riscaldamento e consumo gas, per il consumo acqua, per il consumo energia elettrica, per il servizio di pulizia e disinfezione dei locali, nonché per l'assicurazione della sede e le imposte e tasse. Tali spese, a valere sui costi vivi effettivamente sostenuti, vengono rimborsate da AREU, previa produzione di idonea documentazione, nella misura del 50% delle stesse e sino a un importo definito in € 420/mese, in ragione della tipologia degli spazi della sede dell'Associazione concessi per lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero e dell'impegno giornaliero di fruizione degli stessi da parte dell'équipe di soccorso;

- qualora risultasse necessario a causa di eventuali variazioni dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle utenze, le Parti possono rideterminare l'importo da rimborsare a carico di AREU a valere sui costi vivi effettivamente sostenuti;

- qualora risultasse necessario per le esigenze di servizio di AREU, e previo accordo tra le parti, l'installazione della linea telefonica e dati al fine di garantire i collegamenti con la SOREU territorialmente competente è a carico del Comodatario;

- qualora attivate, sono a carico del Comodatario le spese per le utenze telefoniche e la linea dati;

- il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti, comunque inerenti opere preventivamente autorizzate dal Comodante;

- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

ART. 5

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 6

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata e concordata tra le stesse.

ART. 7

È fatto divieto di sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile.

ART. 8

L'AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

AREU è parimenti esonerata da ogni responsabilità per la mancata o scarsa fruizione del servizio anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

AREU risponde verso il Comodatario per danni causati per sua colpa o per altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il Comodatario una si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dell'immobile e ove ciò fosse necessario, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

Qualora l'immobile non venga utilizzato per il fine a cui è stato destinato, il Comodatario può richiedere immediata restituzione dello stesso.

ART. 9

L'imposta di bollo connessa al presente atto, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è posta in eguale misura a carico delle parti (Comodatario e AREU) e assolta, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, direttamente da AREU.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario nell'ambito del rimborso di quanto determinato nel precedente articolo 4.

ART. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

Per quanto non espressamente pattuito e contemplato nel presente accordo si applicheranno le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro del Comodante.

ART. 12

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Comodante: Sig. Gianluigi Comerio

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 4, 8 e 11.

Per il Comodante: Il Sig. Gianluigi Comerio

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli